



**INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI ISCRITTI
ALL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
E AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Modalità attuative del contributo straordinario di cui alla DGR 5139/2021

Il presente documento intende specificare le modalità attuative del contributo straordinario relativo al trasporto scolastico degli studenti disabili iscritti all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), così come introdotto dalla DGR n. XI/5139 del 2 agosto 2021.

Preliminarmente è utile ripercorrere le tre tipologie di contributo che un Comune della Lombardia può chiedere a Regione Lombardia per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli studenti disabili di secondo ciclo e della IeFP:

- 1) contributo ordinario
- 2) contributo straordinario
- 3) contributo straordinario ulteriore.

Alla base di tutto c'è il principio della gratuità del servizio a favore degli studenti e delle relative famiglie, sulle quali non devono quindi gravare costi.

1) Contributo ordinario

È riconosciuto al Comune per ciascuno studente residente sul suo territorio:

- € 0,50 per km, per 2 tratte al giorno (andata e ritorno), per 34 settimane all'anno (o 35 in caso di annualità di esami), contando 6 giorni per ciascuna settimana;
- può essere chiesto a copertura del servizio di trasporto organizzato dal Comune oppure nel caso in cui la spesa sia sostenuta dalla famiglia dello studente, che ha effettuato autonomamente il servizio, ne ha fatto esplicita richiesta e al cui rimborso provvede il Comune;
- il contributo è calcolato sulla base degli effettivi km nel rispetto delle fasce chilometriche e degli importi massimi di seguito riportati:

Fascia chilometrica	Contributo massimo annuo riconosciuto
Fino a 10 km	€ 1.875,00
Oltre i 10 km e fino a 20 km	€ 3.125,00
Oltre i 20 km e fino a 30 km	€ 4.375,00
Oltre i 30 km	€ 5.000,00

2) Contributo straordinario

È ammesso solo se si verificano queste condizioni, che devono essere debitamente descritte, documentate e giustificate:

- il servizio di trasporto è sostenuto e organizzato dalla famiglia in autonomia come *extrema ratio* a causa dell'impossibilità da parte del Comune di gestirlo. Pertanto, non è ammesso il contributo straordinario per i casi in cui la decisione di gestire e organizzare il trasporto è volontariamente assunta dalla famiglia, per la cui spesa al Comune spetterà solo il relativo contributo ordinario;
- lo studente deve essere non autosufficiente in base alla diagnosi funzionale o profilo di funzionamento, nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto;
- il Comune deve dare prova di aver esperito procedure per ricercare un soggetto gestore (interno, *in house*, o mediante ricerca di mercato), ma che hanno dato esito negativo: ad esempio, una procedura di evidenza pubblica andata deserta oppure una ricerca di mercato che ha individuato un importo a base di gara superiore al contributo riconosciuto da Regione Lombardia;
- la famiglia ha ricercato la soluzione più economica ed efficiente per il trasporto del/della figlio/a a scuola. Di norma e ove possibile, deve acquisire almeno 2 preventivi di spesa;
- la richiesta deve essere caricata dal Comune sul sistema Bandi Online;
- il contributo straordinario segue le fasce chilometriche applicate per quello ordinario, riconoscendone un importo fino al 50%:

Fascia chilometrica	Contributo ordinario massimo annuo riconosciuto	Contributo straordinario massimo riconosciuto per motivate esigenze
Fino a 10 km	€ 1.875,00	€ 937,50
Oltre i 10 km e fino a 20 km	€ 3.125,00	€ 1.562,50
Oltre i 20 km e fino a 30 km	€ 4.375,00	€ 2.187,50
Oltre i 30 km	€ 5.000,00	€ 2.500,00

3) Contributo straordinario ulteriore

Laddove la spesa sostenuta dalla famiglia non trovi totale copertura con il contributo ordinario e straordinario e quindi residuo dei costi incompressibili, tali cioè da non rendere gratuito il servizio alla famiglia, il Comune può chiedere di accedere al contributo straordinario ulteriore.

La richiesta di contributo straordinario ulteriore deve essere avanzata dal Comune contestualmente a quella di contributo straordinario, anche ai fini di

una preventiva valutazione da parte degli Uffici regionali circa la legittimità della richiesta e la disponibilità finanziaria per ciascun anno scolastico e formativo.

Il contributo straordinario ulteriore a carico del bilancio regionale, equivalente ad un co-finanziamento, non può essere superiore a quanto sostenuto dal Comune: pertanto, i costi incompressibili devono essere suddivisi tra Comune e Regione in pari importo.